

Publicato il 18/05/2020

**N. 05267/2020 REG.PROV.COLL.**  
**N. 05395/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5395 del 2019, proposto da Elifriulia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Buonanno, Mauro Pisapia e Federico Loizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via del Plebiscito n. 102;

*contro*

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Massimiliano Giana, Elilombarda S.r.l., Elitaliana S.r.l. non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

a) del provvedimento n. 27563 del 13.2.2019, notificato il successivo 26.2.2019, con il quale l'Autorità, all'esito del procedimento I806 –

Affidamento appalti per attività antincendio boschivo (il Provvedimento), ha accertato nei confronti anche di Elifriulia la responsabilità per (presunta) violazione dell'art. 101 TFUE in relazione a due asserite intese (entrambe uniche, continuate e complesse) aventi rispettivamente ad oggetto (i) il condizionamento del mercato dei servizi antincendio boschivo (AIB) e (ii) la fissazione dei prezzi ex ante rispetto al periodo temporale di riferimento nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana - AEI mediante approvazione di un prezzario relativo ai servizi con elicottero, irrogando nei confronti della medesima società una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 1.705.504; b) di ogni eventuale atto presupposto del Provvedimento, tra cui in particolare: (i) la comunicazione di avvio del procedimento I806 del 14.3.2017; (ii) il provvedimento di estensione soggettiva ed oggettiva del procedimento I806 prot. n. 58977 del 19.7.2017; (iii) la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI), prot. n. 76580; in parte qua, le “Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie” adottate con delibera AGCM n. 25152 del 22 ottobre 2014 (le Linee Guida); c) in parte qua, della delibera AGCM 24 maggio 2017 n. 26614 recante “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” (il Regolamento); d) di ogni ulteriore atto presupposto o comunque connesso a quelli sopra richiamati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista l'ordinanza cautelare n. 3738/2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Elifriulia s.r.l. (in avanti, “Elifriulia” oppure la “ricorrente”), odierna esponente, è una società con sede legale in provincia di Gorizia ed attiva nel settore del trasporto aereo e dei servizi di soccorso aereo ed antincendio boschivo con elicottero.

2. Con il ricorso in epigrafe contesta la legittimità della determinazione con la quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, anche “Agcm” o l’“Autorità”), a conclusione del procedimento istruttorio I/806, ha ritenuto che la ricorrente abbia posto due intese in violazione dell’art. 101 del TFUE: la prima, unitamente alle società Airgreen S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s., avente per oggetto il condizionamento del mercato dei servizi anti-incendio boschivo (“AIB”); la seconda, insieme alle società Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A., in solido con la controllante babcock Mission Critical Services International SA., Eliossola SrI., Elitellina Sxl., Heliwest SrI., Star Work Sky S.a.s. e Air Corporate SrI., in solido con la controllante Airi Srl, nonché l’associazione di categoria Associazione Elicotteristica Italiana, consistente nella fissazione *ex ante* nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) del prezzario relativo ai servizi con elicottero.

3. Il procedimento istruttorio, originato da una segnalazione proveniente da un pilota professionista di elicotteri, era avviato il 14 marzo 2017 per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE, avente ad oggetto la limitazione del reciproco confronto concorrenziale ai fini dell’aggiudicazione di procedure di gara per l’affidamento dei servizi di elisoccorso (HEMS) e antiincendio boschivo (AIB), nonché per l’affidamento degli altri servizi di lavoro e trasporto aereo mediante elicottero, anche nell’ambito e per il tramite dell’associazione di categoria AEI, di cui tutti gli operatori parti del procedimento erano soci.

Il procedimento era esteso oggettivamente, in data 19 luglio 2017, alla condotta relativa alla fissazione, nell’ambito dell’AEI, dei prezzi concernenti

l'attività di trasporto aereo e di lavoro aereo al fine di condizionare la definizione delle variabili economiche nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi HEMS e AIB e nella prestazione delle attività di trasporto e lavoro aereo in favore di clientela privata, nonché soggettivamente alle società Air Corporate, Airi e Babcock Mission Critical Services International SA, inizialmente non coinvolte. Nel corso del procedimento, oggetto di proroga in data 11 luglio 2018, venivano acquisiti documenti e informazioni, nonché disposte audizioni delle parti. Airgreen, Babcock, Eliossola e Heliwest comunicavano l'adozione di un programma di *compliance antitrust*, depositando la relativa documentazione.

4. In data 15 novembre 2018 veniva notificata alle parti del procedimento la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie ("CRI"), cui faceva seguito, in data 13 febbraio 2019, il provvedimento impugnato, con il quale accertava la sussistenza delle surriferite intese tra le parti del procedimento, e provvedeva a determinare e irrogare le relative sanzioni, infliggendo a Elifriulia una sanzione di Euro 852.752,00 per l'intesa "AIB" e una sanzione, di pari importo, per l'intesa "prezziario", per una somma complessiva di Euro 1.705.504,00; ordinava, inoltre, alle parti di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto delle infrazioni contestate. L'Autorità deliberava anche che, alla luce delle evidenze istruttorie, non erano emersi elementi sufficienti per contestare un'intesa anticoncorrenziale avente ad oggetto il condizionamento delle gare HEMS.

5. Contro tale determinazione è insorta la ricorrente, che al primo motivo di impugnazione deduce la violazione del principio di collegialità, per avere l'Autorità deliberato con la presenza di due soli componenti del Collegio e in assenza del Presidente. Lamenta anche l'illegittimità delle previsioni di cui all'art. 6, c. 1 e all'art. 7, c. 1 del Regolamento sul funzionamento dell'Autorità, laddove reputa sufficiente la presenza di soli due componenti anziché 3, in asserito contrasto con l'art. 10, comma 2, della legge n. 287/1990. Il regolamento sarebbe in contrasto con la normativa primaria

anche nella misura in cui prevede in favore del componente anziano una posizione di prevalenza rispetto all'altro componente del collegio a due, con presunta violazione dell'art. 23, co 2, del DL n. 201/2011, disposizione che nel prevedere che il voto del Presidente vale doppio andrebbe riferita al solo Presidente titolare e non anche al facente funzioni. Chiede la ricorrente, qualora si ritenesse che una composizione a due fosse consentita dal combinato disposto del c. 1, lett. d) e del c. 2, 2° periodo, dell'art. 23 del d.l. n. 201/11, o comunque per la eventualità che l'art. 23, c. 2, sia interpretato nel senso che sia consentita l'operatività a due componenti, senza il Presidente, e col voto prevalente del componente "anziano", che venga sollevata questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma per violazione dell'art. 97 Cost., nonché per violazione del principio di legalità ex artt. 23, 97 e 113 Cost. La ricorrente sostiene che le previsioni esaminate si porrebbero anche contrasto con le disposizioni comunitarie (segnatamente, l'art. 35 del Reg. CE 1/2003 e gli artt. 101 e 102 TFUE) dalle quali sarebbe ricavabile il principio della natura collegiale dell'organo competente in materia antitrust. Chiede, di conseguenza, di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione della compatibilità comunitaria delle previsioni che consentono all'Agcm di agire, per le finalità di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, mediante un organo composto da soli 2 componenti e, in caso di parità nella votazione, con il meccanismo della prevalenza del voto del soggetto che esercita le funzioni di Presidente in assenza di quest'ultimo.

6. Al secondo motivo di impugnazione, Elifriulia contesta la definizione di "mercato rilevante", in relazione ai servizi AIB, presente nel provvedimento impugnato. Non sarebbe possibile individuare un mercato di rilevanza nazionale, avendo le parti partecipato a gare dislocate sul territorio nazionale in cui le singole condotte asseritamente illecite non sarebbero tra di loro collegate da un unico intento anticoncorrenziale. Mancando le prove di una continuazione delle condotte, ciò comporterebbe, secondo la tesi di parte ricorrente, l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 29 della legge n.

689/1981, richiamato dall'art. 31 L. 287/1990, per quelle condotte risalenti a un periodo temporale che eccede i cinque anni antecedenti alla notifica del provvedimento.

7. Con il terzo motivo, Elifriulia eccepisce altresì la prescrizione quinquennale della presunta intesa sul prezzario approvato dall'AEI dal 2001 al 25 agosto 2017, data di abrogazione dello stesso strumento, ritenendo, anche in questo caso, inesistente una condotta illecita permanente (e più in generale una qualsivoglia condotta illecita), nonché l'illegittimità della qualificazione come intesa restrittiva per oggetto e non, al più, come accordo restrittivo per effetto. In particolare, sostiene che la condotta sanzionata, consistente nell'approvazione ex ante in sede AEI di un listino prezzi per servizi di lavoro aereo e trasporto personale (distinti per tipologia di elicottero) e nella successiva trasmissione del listino stesso alla CCIAA, sarebbe una condotta istantanea, in cui l'illecito si perfeziona e consuma con la pubblicazione del listino prezzi.

8. Con il quarto motivo, premesso il carattere sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate, afferma che mancherebbero sufficienti elementi di prova, tanto in ragione della inattendibilità del solo dato "endogeno" che di insufficienza di quello "esogeno", in grado di dimostrare l'ingresso di Elifriulia nella presunta intesa AIB. Difetterebbe anche la dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto nella partecipazione all'intesa.

Quanto al prezzario, mancherebbero gli elementi per configurare una intesa "per oggetto", in quanto tale strumento non potrebbe neppure astrattamente essere ritenuto vincolante per le stazioni appaltanti ed essere idoneo a produrre restrizioni anticompetitive, considerato che le basi d'asta vengono determinate con esercizio di potere pubblico e di discrezionalità tecnica, in un mercato (servizi AIB) "riservato" da affidare con gara pubblica. Analogamente, sul versante dei prezzi praticati alla clientela privata, la ricorrente deduce che la negoziazione di tali prezzi con il cliente è libera, potendo i prezzi finali essere, sia superiori che inferiori al prezzario AEI, e

afferma che esso non sarebbe mai stato applicato ai propri clienti, né imposto agli associati. Anche in questo caso non risulterebbe provato neppure l'elemento psicologico richiesto ai fini dell'imputabilità della condotta, non essendo chiari gli effetti della presunta restrizione della concorrenza per accordo sui prezzi e tenuto conto della mancanza del requisito strutturale della consapevolezza.

9. La ricorrente inoltre si oppone con il quinto motivo alle conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla esistenza di una intesa restrittiva "per oggetto" nel mercato AIB. Sostiene che nessuna analisi economica di mercato, né dati statistici, proverebbero o confermerebbero che i prezzi di aggiudicazione delle gare bandite nel periodo sospetto sarebbero più elevati o comunque anomali o implausibili. Da ciò conseguirebbe l'artificialità e strumentalità del ragionamento dell'Autorità. Nello specifico, la ricorrente afferma che l'Autorità non avrebbe tenuto conto del fatto che parti non esaurivano, nel corso del periodo 2005-2018, il numero dei potenziali offerenti nel mercato e che il leader di settore (la società E+S Air), non coinvolto nell'istruttoria, aveva partecipato in ATI a turno con diverse parti del procedimento sanzionatorio e proponendo la stessa condotta. Quanto alla partecipazione di Elifriulia in ATI alle singole gare, l'Agcm non avrebbe considerato le caratteristiche peculiari di concorrenza del mercato AIB, avuto riguardo alle dimensioni delle gare e ai requisiti di partecipazione richieste, nonché alla bassa marginalità dei servizi AIB in rapporto al rischio operativo implicito. La ricorrente, poi, contesta la significatività delle prove dirette raccolte dall'Autorità, sostenendo che sarebbero insufficienti a dimostrare che la presunta strategia comune sia stata condivisa dalla ricorrente. Sarebbe, inoltre, errata la qualificazione dell'intesa come "cartello orizzontale segreto", non essendo stata adeguatamente motivata la volontà di occultamento delle condotte.

10. Al sesto motivo, Elifriulia osserva che l'Autorità, a fronte di una unica condotta, avrebbe ingiustamente duplicato le sanzioni. Ciò in quanto sarebbe

errata, e priva di supporto istruttorio e motivazione, l'equiparazione, nell'intesa "prezziario", dei servizi di lavoro aereo con quelli AIB. E con riferimento al settore AIB, mancherebbe la prova dell'innalzamento dei prezzi a causa del presunto accordo segreto sottostante. Non sarebbe, poi, provata una intesa volta alla limitazione delle politiche di prezzo, in quanto mancherebbe: la prova dell'accordo *pro futuro* circa la fissazione dei prezzi; l'assenza di effetti dannosi; la mancata imposizione del prezziario agli associati; l'assenza di continuità delle condotte (che, quindi, sarebbero soggette al limite prescrizioneale quinquennale); l'indeterminatezza del mercato di riferimento e la mancata analisi dei relativi prezzi medi; l'assenza di prove degli effetti asseritamente prodotti; l'impossibilità di configurare una condotta illecita di fissazione dei prezzi che produca contemporaneamente effetti sia in un mercato "aperto" (quello dei servizi di lavoro aereo) e orientato verso la clientela privata (persona fisica o giuridica) per attività spot, sia in un mercato riservato (in relazione ai servizi AIB), dove la domanda proviene dagli enti pubblici a livello regionale e riguarda servizi complessi e continuativi; l'irrazionalità delle conclusioni raggiunte quanto agli effetti dell'intesa sul prezziario, anche tenuto conto del lungo periodo preso in considerazione e dell'elevato numero di gare poste in essere in tale lasso temporale; la natura di mero "dato storico" del prezziario.

11. In via subordinata, parte ricorrente al settimo motivo contesta la quantificazione delle sanzioni, avuto riguardo alla impropria valutazione di segretezza dell'intesa AIB e del correlato indice di gravità, pari al 15%, applicato. Quanto alla intesa sul prezziario, anche in questo caso il coefficiente di gravità applicato, pari al 10%, non sarebbe ragionevole, essendo stata impropriamente considerata tale intesa "molto grave" pur non essendo segreta.

Ancora in via gradata, la ricorrente chiede l'applicazione del concorso formale, trattandosi di due pratiche collusive orizzontali non dotate di autonomia strutturale. In ragione, inoltre, della mancata emersione di elementi



rilevanti nei confronti di Elifriulia, chiede che, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c) c.p.a., questo giudice provveda a ridurne l'importo. Sostiene anche che le linee guida disposte dall'Autorità per l'applicazione delle sanzioni *antitrust* sarebbero illegittime nella parte in cui stabiliscono una base minima di partenza del 15% del valore delle vendite, essendo un criterio rigido ed eccessivamente afflittivo che non consentirebbe ad Agcm di apprezzare le circostanze del caso concreto.

12. Si è costituita in giudizio l'Agcm, insistendo nella reiezione del ricorso siccome infondato.

13. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2019, l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente è stata accolta limitatamente alla sospensione della sanzione pecuniaria, subordinata alla prestazione di una cauzione di importo pari a quello della sanzione irrogata.

14. Alla udienza del 22 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui l'Agcm ha accertato la sussistenza di due intese restrittive della concorrenza contrarie all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, posta in essere dalla ricorrente Elifriulia unitamente ad altre società attive nei servizi del trasporto aereo.

La prima condotta attiene al condizionamento delle gare pubbliche aventi ad oggetto la prestazione del servizio di antincendio boschivo (AIB) a mezzo di elicottero, bandite (e con commesse da eseguirsi) nell'intero territorio nazionale dalle competenti stazioni appaltanti di livello regionale. Viene qualificata dall'Agcm come un'intesa segreta orizzontale, restrittiva per oggetto, incentrata sulla spartizione delle gare pubbliche attraverso il coordinamento della reciproca partecipazione – anche utilizzando per finalità anticompetitive lo strumento dell'ATI – e la fissazione ad un livello artificiosamente elevato del prezzo della commessa, formulando ribassi di

entità irrisoria o drasticamente ridotta, con conseguente danno per maggior spendita di denaro pubblico.

La seconda fattispecie di intesa accertata attiene all'approvazione, nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana (AEI), del prezzario relativo ad attività di "lavoro aereo" e "trasporto personale", distinto per tipologia di elicotteri. Secondo la ricostruzione dell'Autorità, tale intesa si sostanzia in un accordo orizzontale anticompetitivo avente ad oggetto la fissazione *ex ante* (rispetto al periodo temporale di riferimento) dei prezzi dei servizi aerei resi tramite elicotteri.

2. Deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza del primo motivo, con il quale si contesta la circostanza che il provvedimento è stato adottato da un collegio composto da soli due componenti, diversi dal presidente. Questo Collegio condivide le argomentazioni rese in argomento nella recente pronuncia di questa Sezione n. 11330 del 26 settembre 2019. La richiamata sentenza ha chiarito che sebbene l'art. 10 L. 287/90 preveda che l'Autorità è un organo collegiale, costituito da tre membri compreso il presidente (come da modifica di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), D.L. 201/11 come convertito in legge n. 214/11), nulla aggiunge sul numero minimo di componenti per assumere una decisione. Inoltre, ha rammentato che la giurisprudenza ha già chiarito che l'Agcm non costituisce collegio perfetto ed è demandata ad essa stessa, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 6, L. 287/90, la definizione dell'assetto e delle maggioranze, con riferimento al *quorum* sia strutturale sia funzionale (Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 652; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 7 aprile 1999, n. 873). Il Regolamento sul funzionamento dell'Agcm (delibera n. 26614 del 24 maggio 2017) conferma tutto ciò, prevedendo: a) all'art. 3, l'assenza del presidente o un suo impedimento, con funzioni assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età; b) all'art. 6, che per la validità delle riunioni dell'Autorità è necessaria la presenza del presidente e di un componente, ovvero di due componenti; c) all'art. 7, che le deliberazioni

dell'Autorità sono adottate a maggioranza dei votanti e in caso di parità prevale il voto del presidente ovvero, in sua assenza, del componente che ne assume temporaneamente le funzioni ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Le modalità con cui è stata assunta la decisione impugnata, pertanto, appaiono conformi alla regolamentazione e alla legge che disciplinano il funzionamento dell'Autorità, e si sottraggono alle critiche di compatibilità con le norme costituzionali e con i principi eurounitari in quanto funzionali a preservarne l'autonomia e assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Inoltre, il Consiglio di Stato, in relazione a situazione comparabile a quella in esame relativa ad altra Autorità indipendente (ma riferibile a tutte le autorità indipendenti per le quali è stata prevista la riduzione del numero dei componenti dell'organo di vertice), ha chiarito che la disposizione sul valore "doppio" del voto del presidente si comprende agevolmente considerando che tutti i collegi posti al vertice delle autorità indipendenti (che non sono considerati collegi perfetti) sono stati portati a tre componenti (con le sole eccezioni dell'AGCom e della Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici) e che tale riduzione del numero dei componenti ha reso assai più probabile il verificarsi di situazioni di impasse conseguenti all'astensione o all'impedimento di uno dei componenti del collegio, con conseguente necessità di evitare che, in ragione di tale impedimento o assenza, l'attività dell'Autorità risulti di fatto paralizzata, con chiaro *vulnus* al principio costituzionale di buon andamento (Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2016, n. 4936). Analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione alla necessità di non pregiudicare la tutela effettiva della concorrenza, come declinata dalla disciplina di rango comunitario, garantendo la continuità di funzionamento dell'autorità nazionale deputata a controllare il rispetto della normativa *antitrust*.

3. Sono infondate anche le doglianze relative alla errata individuazione del mercato rilevante. Deve rammentarsi che la individuazione del mercato, sul piano geografico e merceologico, è espressione del potere di valutazione

tecnica che può essere sindacato solo quando viola il principio di ragionevolezza: il "mercato" che l'Autorità è chiamata a tutelare nell'esercizio dei suoi poteri *antitrust* è, infatti, quello legato ad un'ampia accezione di natura economica secondo cui un mercato esiste laddove vi siano una domanda ed un'offerta di determinati prodotti e servizi e non già, invece, a norme legislative o regolamentari che detto mercato specificamente predefiniscano e caratterizzino. Sotto il profilo merceologico e geografico, la nozione di mercato rilevante è, in sostanza, necessaria per individuare l'ambito nel quale le imprese interessate sono in concorrenza tra loro e, quindi, il contesto economico e giuridico nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale, consentendo di verificare il grado di offensività dell'intesa stessa (Cons. Stato, sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6565). Nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, è stato precisato che la definizione del mercato rilevante risulta *ex se* funzionale all'individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l'illecito coordinamento delle condotte d'impresa, atteso che è proprio l'ambito di tale coordinamento a delineare e definire l'ambito stesso del mercato rilevante. Vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico, operativo e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale risulta funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2014 n. 2837). L'Autorità ha definito il mercato rilevante, avuto riguardo a entrambe le intese sanzionate, secondo modalità coerenti ai surriferiti principi. Dopo avere individuato le due macro categorie (lavoro aereo e trasporto passeggeri) in cui si articola il settore dei servizi con elicottero, l'Autorità ha descritto le attività riconducibili ai tre principali servizi elicotteristici: quelli AIB (anti-incendio boschivo), gli HEMS (elisoccorso) e quelli di lavoro aereo e trasporto passeggeri, individuando per ciascun servizio le caratteristiche principali dell'attività svolta, nonché la tipologia di flotta aerea (cfr. par. 26 e ss. del provvedimento).

Sotto il profilo merceologico, ha individuato il mercato rilevante della prima intesa nella prestazione dei servizi di antincendio boschivo espletati mediante elicotteri. L'individuazione del mercato geografico è stata correttamente riportata all'intero territorio nazionale, in ragione della circostanza che la relativa domanda, esclusivamente proveniente da soggetti pubblici, proviene da tutte le stazioni appaltanti regionali e alle procedure di gara da queste attivate partecipano imprese anche distanti dalla propria sede operativa.

In argomento, occorre rammentare che il “mercato geografico” rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse. Non risulta illogica, allora, la valutazione dell'Autorità, che ha considerato di dimensione nazionale il mercato relativo all'intesa AIB, tenuto conto che non sussiste una significativa diversità, ai fini *antitrust*, delle procedure di gara poste in essere nei singoli contesti locali dalle stazioni appaltanti regionali.

Parimenti corretta è la qualificazione del mercato rilevante in relazione all'intesa “prezziario”, ove si è tenuto conto della modalità della condotta posta in essere tra le parti, consistente nella formazione di un listino prezzi riguardante ogni servizio di lavoro aereo e trasporto passeggeri espletabile mediante elicotteri (e, quindi, oltre al servizio AIB, anche quello HEMS e in favore della committenza privata). Il mercato rilevante per tale intesa è stato conseguentemente individuato sotto un aspetto merceologico più ampio ma comunque omogeneo, in ragione della unitarietà dello strumento adoperato per porre in essere il disegno collusivo unitario di fissazione *ex ante* dei prezzi. Anche in questo caso la dimensione nazionale del mercato trova ampia giustificazione nella sostanziale omogeneità dei servizi offerti, indipendentemente dall'area geografica locale di espletamento.

4. Ne consegue l'infondatezza della eccepita prescrizione delle condotte sanzionate nell'intesa AIB, non essendo consentito frammentare il mercato rilevante, attraverso una lettura parcellizzata dei singoli episodi collusivi posti in essere durante differenti procedure di gara.

Quanto alla analoga eccezione sollevata in relazione all'intesa prezzario in ragione della asserita natura istantanea e non permanente dell'illecito contestato, deve osservarsi che l'illecito in questione non ha carattere istantaneo in quanto si è protratto durante tutto il periodo di esistenza del prezzario. La durata della condotta sanzionata, infatti, non può essere artatamente limitata alla singola azione illecita compiuta ma coincide con il lasso di tempo in cui si è mantenuta l'unitaria strategia anticoncorrenziale. Dunque, mentre nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione della lesione del bene tutelato – nel caso di illecito permanente, quale è quello accertato nei confronti della ricorrente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui la condotta illecita si è manifestata per la prima volta, fino alla cessazione dell'infrazione complessivamente considerata.

L'eccezione di intervenuta prescrizione degli illeciti contestati alla parte ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento.

5. Parte ricorrente formula, poi, una serie di censure volte a contestare la rilevanza e significatività probatoria degli elementi raccolti dall'Autorità nel corso dell'istruttoria relativa all'intesa AIB.

Deve rammentarsi che l'esistenza di una pratica concordata, considerata la (estremamente) difficile acquisibilità della prova di essa in tal senso tra i concorrenti (c.d. "smoking gun"), viene ordinariamente desunta dalla ricorrenza di determinati indici probatori dai quali inferire la sussistenza di

una sostanziale finalizzazione delle singole condotte ad un comune scopo di restrizione della concorrenza.

In materia è dunque ammesso il ricorso a prove indiziarie, purché le stesse, come più volte affermato in giurisprudenza, si fondino su indizi gravi, precisi e concordanti. Sempre in materia probatoria deve poi essere considerata la distinzione tra elementi di prova “endogeni”, afferenti l’anomalia della condotta delle imprese, non spiegabile secondo un fisiologico rapporto tra di loro, ed elementi “esogeni”, quali l’esistenza di contatti sistematici tra le imprese e scambi di informazioni. La collusione può essere provata anche “per inferenza”, dalle circostanze del mercato. La differenza tra le due fattispecie e le correlative tipologie di elementi probatori – “endogeni” ed “esogeni” - si riflette sul soggetto sul quale ricade l’onere della prova: nel primo caso, la prova dell’irrazionalità delle condotte grava sull’Autorità, mentre, nel secondo caso, l’onere probatorio contrario viene spostato in capo all’impresa.

In particolare, qualora, a fronte della semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, il ragionamento dell’Autorità sia fondato sulla supposizione che le condotte poste a base dell’ipotesi accusatoria oggetto di contestazione non possano essere spiegate altrimenti, se non con una concertazione tra le imprese, a queste ultime basta dimostrare circostanze plausibili che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dall’Autorità e che consentano, in tal modo, di dare una diversa spiegazione in chiave concorrenziale dei fatti rispetto a quella accolta nell’impugnato provvedimento.

Qualora, invece, la prova della concertazione non sia basata solo sulla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti, ma dall’istruttoria emerga che le pratiche possano essere state frutto di una concertazione e di uno scambio di informazioni “in concreto” tra le imprese, in relazione alle quali vi siano ragionevoli indizi di una pratica concordata anticoncorrenziale, grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa

spiegazione lecita delle loro condotte e dei loro contatti (Cons. Stato, Sez. VI, 13.5.11, n. 2925).

A ciò si aggiunga che deve ricordarsi il principio in base al quale le singole condotte delle imprese devono essere valutate tenendo conto del quadro complessivo della fattispecie esaminata dall'Agcm e non in modo "atomistico".

Ciò perché, in materia di intese restrittive, i singoli comportamenti delle imprese, che presi isolatamente potrebbero apparire privi di specifica rilevanza "anticoncorrenziale", qualora si rivelino elementi di una fattispecie complessa, come nel caso di specie, devono essere considerati quali "tasselli di un mosaico", i cui elementi non sono significativi "in sé", ma come parte di un disegno unitario, qualificabile quale intesa restrittiva della libertà di concorrenza.

In tale ipotesi, è sufficiente che l'Autorità tracci un quadro indiziario coerente ed univoco, a fronte del quale spetta ai soggetti interessati fornire spiegazioni alternative alle conclusioni tratte nel provvedimento accertativo della violazione "anticoncorrenziale" (Cons. Stato, Sez. VI, 2.7.18, n. 4010, 30.6.16, n. 2947 e 11.7.16, n.3047).

L'Agcm nella presente fattispecie ha ricostruito l'esistenza dell'intesa AIB sulla base di un robusto "set" probatorio, composto da elementi di prova sia di natura endogena ed esogena.

Nonostante il tentativo di sminuire la rilevanza delle prove raccolte o di ritenerle non significative nei confronti della ricorrente, sussistono numerose evidenze, ben in grado di supportare le deduzioni dell'Autorità, dalla quale si desume la partecipazione di Elifriulia all'intesa. Per quanto attiene al momento costitutivo dell'accordo, è di palmare evidenza la mail del dicembre 2005 rinvenuta presso la società Eliossola, inviata dalla società Icarus (ora in liquidazione) e destinato a tutte le parti dell'intesa. Nella mail era presente un "preliminare di intesa" dal cui testo si desume inequivocabilmente la presenza di contatti tra le parti prima della scadenza dell'appalto AIB Calabria per



trovare un accordo sulla gara in questione oltre che per definire una strategia di incontri successiva per gli appalti a seguire (cfr. pag. 53 del provvedimento). L'Autorità ha altresì rivenuto ulteriori elementi che suffragano la tesi dell'esistenza della concertazione a partire dalla gara AIB Calabria 2005 e del suo protrarsi successivamente (cfr. la mail riportata ai par. 67 e ss. del 17 gennaio 2008 acquisita presso Heliwest, destinata anche alla ricorrente, in cui tra l'altro si menziona l'esigenza di tutelare il "gruppo allargato delle aziende con le quali normalmente si collabora" dalle imprese esterne allo stesso). Nel provvedimento impugnato sono inoltre riportati numerosi altri documenti che dimostrano continui, non consentiti, contatti tra le parti volti a mantenere in vita la concertazione fino alla gara bandita dalla Regione Sardegna nel 2018. A fronte di tale corredo probatorio, le spiegazioni alternative fornite dalla ricorrente per giustificare le proprie condotte sul mercato non risultano credibili. Anche sotto il profilo degli elementi endogeni, infatti, l'Autorità ha individuato plurimi indizi di anomalia nello svolgimento di numerose gare pubbliche nel lasso temporale interessato dalla concertazione, che hanno consentito di ricostruire, secondo un ragionamento logico e razionale, la sussistenza di univoci *pattern* collusivi, che conducevano all'aggiudicazione delle gare secondo un meccanismo "ad incastro" volto a disinnescare una possibile pressione competitiva tra gli operatori di mercato e con ribassi di entità assai ridotta se non prossimi allo zero (cfr. pag. 82 e seguenti del provvedimento). Per contrastare la ricostruzione effettuata dall'Autorità, le parti hanno proposto nel corso del procedimento deduzioni difensive, riproposte dalla ricorrente nel presente gravame, che sono state puntualmente e validamente confutate dall'Agcm, la quale ha rilevato, sulla base di plurime e ragionevoli deduzioni, come le spiegazioni alternative proposte dalle parti non fossero in grado di scalfire il quadro delineato in quanto non convincenti o in taluni casi persino contraddittorie (cfr. pag. 313 e ss.).

In argomento, deve in primo luogo escludersi che il campione statistico delle gare analizzate da Agcm non fosse sufficientemente rappresentativo del

mercato dei servizi AIB, riguardando un numero di gare pubbliche adeguatamente significative, sia sotto il profilo della entità delle aggiudicazioni che del lasso temporale analizzato. L'analisi dell'Autorità ha condotto alla dimostrazione che, per le gare censite nell'arco temporale 2005-2018, le parti del procedimento avevano ottenuto l'89% del totale aggiudicato, e che il 79% del valore relativo a gare aggiudicate dalle parti riguarda procedure che hanno visto la partecipazione di un solo concorrente. Inoltre, avuto riguardo alle gare aggiudicate alle parti, risultava che il 79% del valore aggiudicato riguarda offerte con ribassi inferiori all'1% (cfr. par. 82 e ss.).

Di fronte alla presenza di minime divergenze tra le gare censite, all'analisi della remuneratività degli appalti svolta dall'Autorità, alla riscontrata capacità delle parti di evitare di sovrapporsi nelle gare (e, quindi, di dovere ampliare la propria flotta) ottenendo in tal modo l'aggiudicazione pressoché certa della commessa con il massimo dell'utile acquisibile, risulta implausibile ogni spiegazione alternativa lecita della tendenziale trasformazione, in un mercato caratterizzato da adeguata, potenziale, competizione tra gli operatori, delle gare d'appalto censite in aggiudicazioni al solo operatore partecipante, in assenza di ribassi.

Quanto alla contestata pretermissione nel procedimento antitrust dell'operatore di mercato E+S, deve rammentarsi che l'esclusione dall'istruttoria di un soggetto incide sulla legittimità del relativo provvedimento sanzionatorio solo ove l'operato di tale figura, rimasta estranea al disegno collusivo ricostruito dall'Autorità, renda totalmente implausibile o comunque alteri in maniera significativa il quadro fattuale ricostruito nel procedimento sanzionatorio. Ciò non avviene nel caso in esame, ove la presenza nel mercato di tale società, rispetto alla quale tra l'altro l'Autorità ha rinvenuto elementi indiziari che escludevano il suo coinvolgimento nell'intesa, non incide sulla esistenza di un piano anticoncorrenziale tra le parti.

6. Non sono condivisibili neppure le censure della ricorrente riguardo la mancata prova dell'elemento soggettivo, inteso come consapevolezza e volontà di partecipare alla strategia comune anticompetitiva.

Come la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato, in presenza di un illecito collusivo ripetuto da imprese diverse per un certo periodo di tempo, la caratterizzazione della violazione come una singola collusione comporta la considerevole conseguenza, rilevante in tema di partecipazioni assuntivamente "minori" o "marginali" alla concertazione anticompetitiva, che un partecipante sia ritenuto responsabile per tutte le azioni del cartello, anche se non abbia preso personalmente parte alla totalità di esse, una volta che abbia deciso di assentire alla concertazione medesima. Ne discende che, anche alle imprese che sostanzialmente negano il proprio coinvolgimento nella concertazione collusiva accertata dall'Autorità, risulta applicabile il principio, già affermato da questo Tribunale, secondo il quale la continuità dell'infrazione "non può essere esclusa per il solo fatto che la partecipazione soffra di uno sviluppo diacronico – nel caso di intese aventi prolungata articolazione temporale – isolato, ovvero parcellizzato nel corso di individuati e/o circoscritti periodi" (Tar Lazio, Sez. I, 29 marzo 2012, n. 3029). Ciò, in quanto, il cartello è una collusione ("conspiracy") dei suoi membri e, dunque, anche coloro la cui partecipazione sia stata limitata, per non aver preso parte a tutti gli aspetti dell'accordo anticompetitivo o per avervi svolto un ruolo minore, contribuiscono alla cospirazione complessiva. E, pertanto, anche un partecipante in possesso di una quota minore nel mercato di riferimento può contribuire alla collusione. Il solo modo di evitare la responsabilità è quello di presentare una domanda di clemenza confessando la presenza di un accordo o di dissociarsi pubblicamente da quanto è stato concordato.

Tanto precisato in ordine all'elemento soggettivo negli illeciti anticoncorrenziali, deve osservarsi che il patrimonio probatorio raccolto nel corso procedimento evidenzia, oltre a uno scambio di flussi informativi che coinvolge direttamente anche la ricorrente, anche l'assenza di una volontà di

dissociarsi dalla concertazione anticoncorrenziale. In punto di consapevolezza del disegno collusivo, in definitiva, deve osservarsi come dalla istruttoria emerga la consapevolezza e la comprensione del sistema concertativo da parte della ricorrente durante tutto l'arco temporale di durata dell'intesa. Circostanza che non viene smentita dalla natura "omissiva" di alcune delle singole condotte in cui si è manifestata la volontà della ricorrente di aderire all'accordo, ben potendo, nel caso di "bid rigging", essere perseguito l'intento spartitorio delle gare attraverso comportamenti di non belligeranza nei confronti degli altri partecipanti all'intesa.

Sempre avuto riguardo all'intesa AIB, trattandosi di una fattispecie di "bid rigging" non può esserne messa in discussione la natura di intesa "per oggetto". Per consolidata giurisprudenza, infatti, *"...alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario. Secondo la medesima giurisprudenza, si tratta in particolare, delle forme di coordinamento tra imprese c.d. "per oggetto"- come la fissazione di prezzi o la spartizione del mercato, ed in particolare, come nel caso all'esame, il coordinamento nella partecipazione alle gare d'appalto (c.d. "bid rigging") [o a procedure consimili, n.d.r.] — che possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, perché la probabilità di effetti negativi è talmente alta da rendere inutile la dimostrazione degli effetti concreti sul mercato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE"* (Tar Lazio, Sez. I, 16 novembre 2015, nn. 12931, 12932, 12933, 12934, 12935). In argomento, sono inconferenti, e riproduttivi delle medesime deduzioni difensive avverso le prove endogene raccolte dall'Autorità, gli asseriti errori nella valutazione della peculiarità del mercato e della *lex specialis* delle gare censite, che invece dimostrano, come sopra rappresentato, la assoluta contendibilità di un mercato sufficientemente maturo e a vocazione concorrenziale. Non può dubitarsi del carattere segreto dell'intesa, che si è sviluppata attraverso lo scambio di informazioni (per mezzo di e-mail e documenti non divulgabili ovvero a uso interno) condivise solo tra le parti.

7. E' possibile, quindi, passare allo scrutinio delle ulteriori censure riguardanti l'intesa "prezziario", di cui si deduce la impossibilità di qualificare l'intesa "per oggetto", l'inidoneità del listino prezzi a realizzare finalità anticompetitive, la insussistenza dell'elemento soggettivo.

In via generale, deve osservarsi che, come rilevato dall'Autorità resistente, dall'esame delle risultanze istruttorie e dall'analisi dello stesso prezziario risulta evidente che lo stesso si riferisce complessivamente ai servizi svolti dalle imprese coinvolte, dovendosi ritenere del tutto inverosimile che l'AEI e le imprese sanzionate - principali rappresentanti dell'AEI nel consiglio direttivo e nei ruoli apicali dell'Associazione (cfr. par. 98 e ss.) - avessero approvato per più di quindici anni un prezziario che, pur riferendosi in modo generico ad attività di volo e trasporto personale a mezzo di elicotteri utilizzabili per ogni tipologia di servizio elicotteristico, avrebbe invece riguardato solo una ristretta sottospecie di servizi "spot", che la maggior parte delle imprese non prestavano, o prestavano in modo assolutamente marginale. Le considerazioni svolte al riguardo dall'Autorità risultano ampiamente argomentate e coerenti con le acquisizioni istruttorie.

Come emerge dagli accertamenti svolti dall'Autorità, infatti, alcune delle imprese sanzionate svolgono tutte e tre le tipologie di servizi elicotteristici mentre altre svolgono solo AIB e lavoro aereo/trasporto passeggeri nei confronti di privati, o HEMS e lavoro aereo e/o trasporto passeggeri nei confronti di privati: in particolare Airgreen e Elifriulia sono attive nell'offerta di servizi AIB, HEMS e di lavoro aereo e/o trasporto passeggeri verso clientela privata, mentre Heliwest, Elitellina, Eliossola e Star Work nell'offerta di servizi AIB e di lavoro aereo e/o trasporto passeggeri verso clientela privata.

Vi sono anche alcuni elementi documentali che confermano che il prezziario avesse un contenuto generale, quali ad esempio le dichiarazioni di Eliossola, rese in sede di audizione, le comunicazioni di trasmissione del prezziario ad uffici di stazioni appaltanti regionali competenti in materia di affidamento del

servizio AIB, e le informazioni rese dalle stazioni appaltanti, alcune delle quali hanno esplicitamente dichiarato di utilizzare, come parametro per la fissazione dei prezzi a base di gara dei servizi AIB, il prezziario dell'Associazione AEI o, comunque, il prezziario di associazione di categoria (le Regioni Sardegna e Liguria).

In particolare, nel provvedimento è menzionato, al par. 378, un documento acquisito in sede ispettiva dal titolo "*Finalità, contenuti e modalità di approvazione e diffusione del prezziario*", da cui risulta che il prezziario viene redatto ed approvato "*per fornire una indicazione al mercato civile privato, nonché alle Regioni ed Amministrazioni Pubbliche che occasionalmente richiedono dei parametri indicativi relativi al costo al minuto per i principali modelli di elicottero presenti sul mercato*"; si dà atto, inoltre, che in una bozza del verbale della riunione del Consiglio di AEI dell'8 marzo 2017 viene riportato che "*in più di una occasione le Amministrazioni hanno richiesto all'Associazione il prezziario e ritiene quindi che sia importante averlo aggiornato*".

L'Autorità ha dato conto altresì, al par. 379, di avere acquisito agli atti mail e comunicazioni di trasmissione del prezziario ad uffici di stazioni appaltanti regionali competenti in materia di affidamento del servizio AIB.

A fronte di tali risultanze la circostanza che il solo prezziario dell'anno 2012 riporti espressamente in nota la dizione "*i prezzi sopra indicati non si applicano ai servizi con disponibilità continuativa dell'elicottero*" non può ritenersi rilevante al fine di escludere dal prezziario i servizi AIB, in quanto il prezziario è stato pacificamente utilizzato fin dal 2001 e fino al 2017, con le modalità sopra descritte, di tal che la specificazione in questione non è idonea a confutare l'utilizzo di tale strumento anche quale parametro per tali servizi.

Deve, poi, escludersi che l'intesa "prezziario" costituisca una duplicazione di quanto già sanzionato in relazione al "bid rigging" relativo alle gare di servizi AIB. Tale intesa, infatti, è diversa sia in relazione alle parti del procedimento che al mercato di riferimento e al suo oggetto, riguardante la fissazione *ex ante* dei prezzi del mercato dei servizi di trasporto aereo, laddove l'intesa AIB

sanziona invece la concertazione volta alla spartizione delle gare relative a tale servizio.

Trattandosi di intesa di prezzi, valgono le medesime considerazioni svolte in precedenza circa la natura “per oggetto” della stessa e l’assenza di necessità di verificare l’effettiva produzione di effetti anticompetitivi sul mercato.

Quanto alla presunta inidoneità del listino ad alterare la competizione, si rileva che il prezzario non riportava dati “storici” ma definiva, *ex ante*, prezzi futuri, da applicarsi per l’anno in corso e fino all’approvazione del nuovo listino e conteneva i “prezzi per minuto di volo” differenziandoli per tipologia di elicottero e tipo di impiego. Dalle risultanze probatorie, sono emersi documenti da cui si evince che il Consiglio direttivo dell’AEI decideva, anche su richiesta degli associati, di aumentare i prezzi di listino e di introdurre nuovi modelli di elicotteri. Inoltre, anche le società che non facevano parte del Consiglio comunque manifestavano la volontà di aderirvi: il prezzario era, infatti, trasmesso a tutte le parti del procedimento per osservazioni o richieste di modifica, prima della sua registrazione alla Camera di Commercio. Quanto alla presunta astratta inidoneità dello strumento a influenzare negativamente la libera fissazione dei prezzi di mercato, deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, le intese di prezzo sono contrarie alle regole sulla concorrenza anche quanto i relativi listini non sono vincolanti e financo trasmessi alla committenza, poiché ciò <<*non esclude che, di fatto, gli stessi ben possono fungere da “indicazione di prezzo” al quale le imprese sono portate a conformarsi (o come nel caso di specie, esplicitamente invitate ad attenersi), indipendentemente dal recepimento o meno di tali indicazioni da parte dell’interlocutore. In altre parole, l’effettiva sussistenza di un confronto con la committenza, anche se improntato alla trasparenza dei dati, non toglie che la massiccia diffusione di dati strategici possa influenzare il comportamento di prezzo delle singole imprese, alterando il libero confronto concorrenziale*>> (Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2019, n. 1025). L’Autorità, inoltre, ha anche documentato, pur non essendone tenuta in ragione della natura dell’intesa, che il prezzario ha anche in concreto prodotto effetti

anticompetitivi, essendo stato utilizzato da talune stazioni appaltanti (la Sardegna e la Liguria) per determinare le basi d'asta in gare in cui Agcm ha verificato una generale sovrastima degli importi di aggiudicazione rispetto ai prezzi di mercato effettivi.

8. Infine, non possono essere accolte neppure le doglianze da ultimo formulate dalla ricorrente in relazione alla quantificazione della sanzione.

Per quanto riguarda il coefficiente di gravità applicato, si rammenta che il punto 12 delle linee guida adottate dall'Autorità sulle modalità di applicazione delle sanzioni *antitrust* così prevede: “Nel valutare la gravità della violazione, l'Autorità terrà conto in primo luogo della natura dell'infrazione. L'Autorità ritiene che le intese orizzontali segrete di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione costituiscano le più gravi restrizioni della concorrenza. Al riguardo, l'eventuale segretezza della pratica illecita ha una diretta relazione con la probabilità di scoperta della stessa e, pertanto, con la sanzione attesa. Per questo tipo di infrazioni, la percentuale del valore delle vendite considerata sarà di regola non inferiore al 15%”.

In primo luogo, deve escludersi che il criterio della misura del 15% per le intese segrete sia illegittimo, come sostenuto dalla ricorrente, in quanto connotato da eccessiva rigidità o affetto da sproporzionalità: la previsione, infatti, pone un parametro modale e non assoluto che, inoltre, è perfettamente calibrato e giustificato in ragione della rilevanza e dannosità anticoncorrenziale delle condotte collusive di questo tipo.

Entrambe le intese, poi, sono state correttamente qualificate come “molto gravi” in ragione della loro natura restrittiva per oggetto oltre che per l'importanza e il numero delle imprese coinvolte. Inoltre, il profilo di segretezza ha condotto alla applicazione di una percentuale pari al 15% per l'intesa AIB che, tenuto conto del limite edittale del 30% del valore delle vendite previsto al punto 11 delle linee guida e della oggettiva gravità dell'intesa, risulta assolutamente proporzionato ed adeguato. Le medesime considerazioni valgono per l'intesa prezzario che, benché non segreta, ha



comunque ad oggetto la fissazione dei prezzi e ha trovato concreta attuazione attraverso la pubblicazione dei listini. Anche in tal caso, l'applicazione di una percentuale, in certo modo contenuta quale è quella del 10% appare pienamente proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati.

Anche la durata dell'infrazione è stata validamente computata dall'Autorità avuto riguardo a entrambe le imprese, considerato che, quanto al *bid rigging*, la mancata partecipazione a talune delle gare riguardanti il periodo di durata della concertazione non fa venire meno, per le ragioni espresse in precedenza, la volontà di continuare a partecipare alla comune strategia anticoncorrenziale. Per quanto riguarda il prezzario, non essendovi stata una volontà delle parti del procedimento di "dissociarsi" dalle deliberazioni dell'AEI, è corretta l'individuazione, quale data finale dell'intesa, del 25 agosto 2017 (data di abolizione del prezzario da parte dell'AEI) e, per le parti che ancor prima dell'abolizione del prezzario si sono sciolte dal vincolo associativo, nelle date di cessazione del rapporto di essere con l'associazione.

Infine, non sussistono le condizioni per una riduzione da parte di questo giudice, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), cpa, della misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'Agcm, non essendovi le condizioni, in ragione della chiara diversità delle due intese contestate, per applicare il criterio del concorso formale delle sanzioni. Neppure sussistono le condizioni per modificare la sanzione in ragione alla asserita ridotta rilevanza della partecipazione della ricorrente alle due intese, poiché, come in precedenza rilevato, è stata ampiamente dimostrata la volontà della ricorrente di partecipare alla "cospirazione" complessiva, avuto riguardo a entrambe le fattispecie sanzionate.

9. Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in favore dell'Autorità nella misura quantificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in misura pari a € 4.000,00, oltre oneri accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Lucia Maria Brancatelli**

**IL PRESIDENTE**

**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**